

RACCOMANDATA



Incarico n
36.2001.00088
36.2002.00010

Lugano
22 gennaio 2002

IR/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

**Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni**

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso/petizione del 19 ottobre 2001 di

P

contro

Cassa Malati Y

in materia di assicurazione contro le malattie

in diritto

In ordine

- 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

- 2.2. L'assicurazione contro le malattie è stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995, dalla LAMI che è stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).



Secondo quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.

La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami d'assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Dal profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile.

Giusta l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

Il 1° gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMal (LCAMal) che, all'art. 75, prevede che

"le contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

È applicabile per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA."

Nel concreto la contestazione di P si fonda sulla LAMal, nella misura in cui – nonostante formale richiesta esplicita di emanazione di una decisione formale – l'assicuratore malattia non ha emanato decisione alcuna, posizione ribadita in sede di risposta di causa ritenuto che P non potrebbe beneficiare di prestazioni più estese rispetto a quelle già riconosciute da Y. D'altra parte le richieste dell'assicurata sono state valutate da Y come una petizione

relativa a prestazioni complementari e come tale verrà pure esaminata in questa sede con esame dei diritti scaturenti dalla copertura complementare CP. In queste circostanze il caso sottoposto a giudizio riveste duplice carattere di impugnativa in ambito di applicazione della LAMal (art. 80 e segg. LAMal) e di controversia relativa a prestazioni complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134). In quest'ambito le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono autorizzati a emanare decisioni -, il TCA è competente a statuire sulla petizione presentata dall'interessata in base all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal come detto.

Assicurazioni complementari

- 2.7. P era assicurata presso la Assura non solo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie ma anche con una copertura complementare denominata, come indicato in precedenza, CP. La copertura era in vigore al momento dei fatti. La CP provvede, tra altro, alla copertura integrativa rispettivamente sostitutiva dell'assicurazione delle cure medico sanitarie obbligatorie e garantisce il pagamento "integrale ... delle spese



di ospedalizzazione in divisione comune di tutti gli ospedali pubblici svizzeri. Detta complementare (secondo l'edizione delle CGA 2001 che la Cassa indica come applicabili nella fattispecie):

"Non si estende agli obblighi d'assunzione, da parte dei cantoni, ai sensi della LAMal, delle spese ospedaliere e semiospedaliere fuori dal luogo di residenza dell'assicurato.

(...)

Quando un assicurato ricoverato in un ospedale pubblico può scegliere il suo medico curante e di conseguenza ne deriva convenzionalmente una fatturazione supplementare a carico degli onorari medici, Y SA copre questa maggiorazione." (doc. 11)

- 2.8. Nel caso di specie detta copertura complementare non può trovare applicazione nel caso concreto poiché le condizioni contrattuali riservano e limitano espressamente l'intervento dell'assicuratore in caso di ricovero dell'assicurata presso un nosocomio pubblico quale non è la clinica G. di G nel Canton . Già solo per questo aspetto l'atto del 19 ottobre 2001 – laddove chiede una "revisione" del caso e debba quindi essere ritenuto quale petizione, ed ancora nei limiti procedurali accennati in precedenza – deve essere respinto. P. non potendo pretendere dalla copertura complementare da lei conclusa alcun rimborso per la spesa avuta.

Per questi motivi


dichiara e pronuncia

B. Assicurazioni complementari

- 1.- La petizione 19 ottobre 2001 di *Stato P* è respinta.
- 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
- 3.- Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato

Ivano Ranzanici



Il segretario

Fabio Zocchetti